

PRESIDENZA

Prot. 284/Pres/2021

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti

ordine.rieti@ingpec.eu

Roma, 03 novembre 2021

Oggetto: Vostra richiesta prot. n. 515/2021 del 13 ottobre 2021

Spettabile Ordine,

in relazione alla richiesta di chiarimenti sull'applicazione dell'art. 11 del Regolamento Generale Previdenza nella nuova formulazione entrata in vigore il 1° gennaio 2021, che integra e precisa quanto già disposto dall'art.7 dello Statuto di Inarcassa, si rappresenta quanto segue.

Il suddetto articolo al comma 2 lett. b) dispone che:” *“Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti decadenze:*

b) della potestà di Inarcassa ad effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione per la riscontrata assenza dei requisiti di cui all'art.7 dello Statuto. La predetta potestà è esercitabile limitatamente al quinquennio precedente la data del provvedimento di revisione”.

Il quinquennio diventa il riferimento temporale entro cui Inarcassa può operare la rettifica dei periodi di iscrizione con conseguente cancellazione retroattiva ed inefficacia dei periodi di iscrizione ai fini previdenziali.

Con riferimento all'esempio proposto, relativo ad un professionista che maturerebbe i requisiti per la pensione nel 2026, ma che dall'anno 2016 ha svolto, continuativamente o limitatamente ad alcuni mesi, anche attività di lavoro dipendente con assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, si precisa che:

- 1) nell'anno 2026 sarà possibile rettificare i periodi di iscrizione limitatamente al quinquennio 2021-2026 che precede la data di cancellazione (es. il provvedimento di cancellazione del 10/10/2026 potrà retroagire fino al 10/10/2021);
- 2) i periodi antecedenti il quinquennio dall'adozione del provvedimento di rettifica dell'iscrizione (nell'esempio riportato dall'anno 2016 fino al 10 ottobre 2021), saranno confermati ai fini dell'anzianità contributiva ed i corrispondenti contributi versati concorreranno al montante contributivo ai fini pensionistici. In caso di pensione in cumulo, pensione in totalizzazione o ricongiunzione i periodi assicurativi coincidenti con altre gestioni sono conteggiati, ai fini della anzianità previdenziale, una sola volta;

3) diversamente, i periodi ricadenti nel quinquennio antecedente il provvedimento di revisione (nell'esempio riportato da ottobre 2021 a ottobre 2026), non concorreranno alla maturazione dell'anzianità contributiva e i corrispondenti contributi versati saranno oggetto di restituzione e pertanto non concorreranno al montante contributivo ai fini pensionistici.

Si precisa che i professionisti sono tenuti a comunicare tempestivamente ad Inarcassa eventuali periodi di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, essendo una circostanza ostativa alla permanenza dell'iscrizione alla Cassa.

Con l'auspicio di aver fornito esaustivo riscontro, vogliate gradire i miei migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Arch. Giuseppe Santoro
